



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città metropolitana di Bologna

ORDINANZA

n. 2 del 24/03/2026

OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA URGENTE E CONTINGIBILE N.38/2025 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE ORD. N. 1/2026 PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ A SEGUITO DELL'INCENDIO CHE IN DATA 25/12/2025 HA COLPITO L'ABITAZIONE UBICATA IN VIA CAPPELLANA 11, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE, IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 8, MAPPALE 76, SUBALTERNO 4.

Emessa da: SINDACO

A firma di: ERRIQUEZ ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: SUAP - - 44100 FERRARA (FE)

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - VIA TORREGGIANI
1 - 40100 BOLOGNA (BO)

UNIONE RENO GALLIERA CORPO DI POLIZIA LOCALE - VIA
FARISELLI 4 - 040016 SAN GIORGIO DI PIANO

REGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA STAZIONE DI
CASTELLO D'ARGILE -

PROPRIETARI DELL'IMMOBILE -

OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE URGENTE E CONTINGIBILE N. 38 DEL 30/12/2025 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE ORD. N. 1/2026 PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ A SEGUITO DELL'INCENDIO CHE IN DATA 25/12/2025 HA COLPITO L'ABITAZIONE, UBICATA IN VIA CAPPELLANA 11 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE, IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 8, MAPPALE 76, SUBALTERNO 4.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 25/12/2025 si è verificato un incendio nell'abitazione, ubicata al civico 11 di via Cappellana in ambito extraurbano sul territorio del Comune di Castello d'Argile;
- per lo spegnimento di tale incendio è intervenuto il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, che ha proceduto alle operazioni di spegnimento, riscontrando danni come meglio specificato qui di seguito: *".....Intercettata e chiusa la adduzione del gas, rimossi alcuni rivestimenti pericolanti; si riscontrava altresì, il danno da incendio occorso in forma distruttiva al quadro elettrico. Rendesi pertanto necessario far eseguire una accurata verifica dell'impianto elettrico - in tutta la proprietà – ed ogni lavoro di ripristino occorrente per ripristinarne il corretto funzionamento. Nelle more dei provvedimenti richiesti l'impianto elettrico nell'appartamento dovrà rimanere disattivato. Stesse operazioni di verifica ed eventuali lavori di ripristino e di assicurazione si prescrivono per garantire il corretto funzionamento dell'impianto gas, sempre sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile. Anche tale impianto dovrà rimanere disattivato. L'azione termica e le alte temperature hanno provocato ingenti danni al solaio soprastante costituito interamente in legno. Ciò stante rendesi necessario far eseguire, sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile, una accurata verifica strutturale e strumentale dei solai di calpestio del 1 piano, nonché tutti i lavori di ripristino, assicurazione e di consolidamento che il caso richiede. **Nelle more dei provvedimenti richiesti il suddetto appartamento sarà da considerarsi interdetto.** Quanto sopra per i provvedimenti di competenza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni."*;

CONSTATATO che, con verbale registrato al P.G.N. 11064/2025 in data 29/12/2025 (Rif. VVF REGISTRO UFFICIALE.U. 0044294 - COM-BO - Comando Prov. VVF BOLOGNA), i Vigili del Fuoco hanno interdetto l'accesso all'abitazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza da parte di personale specializzato;

VERIFICATO che l'immobile di che trattasi è di proprietà del sig. [OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F.: [OMISSIS]) e residente in [OMISSIS], censito al catasto fabbricato urbano al Fg. 8 Mapp. 76 sub. 4;

VISTA la propria ordinanza n. 38 del 30/12/2025, notificata alla proprietà, con la quale veniva disposto successivamente, così come previsto dal predetto verbale redatto dal Comando Provinciale dei VV.F. di Bologna:

- il divieto di utilizzo dei locali interdetti dai VV.F., al proprietario e a chi, a qualunque titolo, li occupi, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare le verifiche tecniche richieste sempre dai VV.F. qualora, comunque, sussistano condizioni di sicurezza;
- di classificare ed allontanare gli eventuali rifiuti accumulati tramite ditta autorizzata alla raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- di provvedere al ripristino della salubrità degli ambienti tramite personale specializzato;
- di eseguire le necessarie attività di messa in sicurezza previste dai Vigili del Fuoco (es.: *accurata verifica dell'impianto elettrico - in tutta la proprietà – ed ogni lavoro di ripristino*);

occorrente per ripristinarne il corretto funzionamento. Stesse operazioni di verifica ed eventuali lavori di ripristino e di assicurazione si prescrivono per garantire il corretto funzionamento dell'impianto gas, sempre sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile. Poiché l'azione termica e le alte temperature hanno provocato ingenti danni al solaio soprastante costituito interamente in legno, si rende necessario far eseguire, sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile, una accurata verifica strutturale e strumentale dei solai di calpestio del 1 piano, nonché tutti i lavori di ripristino, assicurazione e di consolidamento che il caso richiede);

- di provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente, al controllo della salubrità degli ambienti danneggiati;
- la trasmissione all'Area Gestione del Territorio, piazza A. Gadani n. 2 – 40050 Castello d'Argile (pec: comune.castellodargile@pec.regogalliera.it) di un'ideale relazione asseverata di avvenuto eliminato pericolo e ripristino delle normali condizioni di utilizzo dei locali e/o delle porzioni di fabbricati, di cui in premessa, che ne determinano lo stato di criticità, entro 30 giorni dal ricevimento della presente ordinanza;

VISTA la successiva ordinanza n. 1 del 13 febbraio 2026 con la quale, a seguito della richiesta avanzata dal tecnico incaricato dalla proprietà ed assunta agli atti con prot. n. 1229/2026, è stato concesso un ulteriore periodo di giorni 60 (sessanta) per provvedere al completamento delle necessarie opere/attività per il ripristino delle condizioni di salubrità dell'immobile in oggetto;

PRESO ATTO della nota del tecnico incaricato dalla proprietà dell'immobile, assunta agli atti con prot. n. 2439 del 16/03/2026, dalla quale emerge che:

[...IN TERMINI DI SICUREZZA STRUTTURALE ho controllato il solaio non riscontrando danni all'orizzontamento in tavelle di laterizio ed ai travetti in legno, ma verificando che una trave principale lignea risulta parzialmente danneggiata dal fuoco. Tale elemento è stato puntellata (trovandosi ora in condizioni di sicurezza) per svolgere i successivi lavori nei locali;

IN TERMINI DI IGIENE DEI LOCALI i locali sono stati bonificati da ditta specializzata (POLYGON) ed ora risultano pertanto salubri (si allega dichiarazione ditta);

IN TERMINI DI IMPIANTO ELETTRICO l'impianto elettrico è stato sistemato da ditta specializzata di cui si allega dichiarazione di conformità;

IN TERMINI DI IMPIANTO DEL GAS si è compiuta la necessaria manutenzione ed i dovuti ripristini, non appena Hera riattiverà la linea del gas si potrà provvedere al collaudo della caldaia e ad emettere la relativa dichiarazione di conformità;

Può pertanto riprendere l'utilizzo dei locali, con l'impegno a trasmettere la dichiarazione di conformità dell'impianto del gas ed a compiere i lavori di ripristino del solaio non appena sarà redatta la relativa pratica (durante tale intervento sarà il Responsabile della Sicurezza a Valutare la eventuale occupazione o meno dei locali).];

e pertanto sono venute meno le ragioni di contingibilità e urgenza che avevano determinato l'adozione del provvedimento sopracitato;

RITENUTO doveroso revocare la precedente ordinanza finalizzata al ripristino delle normali condizioni di utilizzo dell'abitazione privata interessata dall'evento occorso in data 25/12/2025;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.L.gs 267/2000;

VISTI INOLTRE:

- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;
- il vigente T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza);

- il D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- gli strumenti urbanistici comunali;

ORDINA

1. **LA REVOCA** dell'ordinanza sindacale n. 38 del 30/12/2025 citata in premessa, così come integrata dall'ordinanza sindacale n. 1 del 13/02/2026, e per l'effetto la cessazione del divieto utilizzo della suddetta abitazione immediatamente;
2. **IL RIPRISTINO** della regolare situazione nei luoghi interessati dall'evento incendiario occorso alla residenza ubicata in via Cappellana n. 11, censita catastalmente al Foglio 8 Mappale 76 Subalterno 4;

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata al proprietario dell'immobile sopra richiamato: sig. [OMISSIS], presso l'attuale domicilio provvisorio;

DISPONE INOLTRE

di trasmettere il presente atto ai seguenti destinatari:

- Servizio SUAP – Edilizia dell'Unione Reno-Galliera;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna;
- Stazione dei Carabinieri di Castello d'Argile;
- Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Reno–Galliera;

INFORMA CHE

- l'ente procedente è il Comune di Castello d'Argile;
- la competenza del procedimento amministrativo è affidata all'Area Gestione del Territorio di questo Comune ed il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Marco Pesare;
- la documentazione relativa al presente procedimento è conservata presso gli uffici dell'Area Gestione del Territorio e visionabile previo appuntamento inoltrando richiesta al seguente indirizzo mail: territorio@comune.castello-d-argile.bo.it;
- avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla notificazione, ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971, n. 1034 oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione nei termini e nei modi previsti dal DPR 24/11/1971 n. 1199.

Tutti i termini sopra indicati decorrono dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.